



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON
RITO CIVILE**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

INDICE

ART. 1 – Oggetto e finalità delle presenti disposizioni

ART. 2 - Funzioni

ART. 3 – Luogo delle celebrazioni

ART. 4 – Orari e giornate di celebrazione

ART. 5 - Tariffazione

ART. 6 – Organizzazione del servizio

ART. 7 – Allestimento della sala

ART. 8 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

Articolo 1 – Oggetto e finalità delle presenti disposizioni

1. La celebrazione dei matrimoni con rito civile è attività istituzionale garantita;
2. Il presente documento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni con rito civile ai sensi degli articoli da 106 a 116 del vigente codice civile.

Articolo 2 – Funzioni

1. I matrimoni sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegarne le funzioni all'Ufficiale di Stato civile e/o ad uno o più consiglieri o assessori comunali. Per esigenze di razionalizzazione delle spese, contenimento dei costi e nell'ottica dell'ottimizzazione nella gestione delle risorse si prevede che durante la celebrazione dei matrimoni da parte del Sindaco e/o di consiglieri/assessori comunali non sia prevista, salvo casi particolari, anche la presenza del dipendente comunale con qualifica di Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 3 – Luogo delle celebrazioni

1. I matrimoni possono essere pubblicamente celebrati, secondo le condizioni e le modalità specificate negli articoli seguenti del presente documento, nei seguenti luoghi:
 - 1.1. nelle sale del Comune di Ozzano dell'Emilia – Via Repubblica 10,
 - 1.2. nel cortile e giardino del Palazzo Municipale di Ozzano dell'Emilia, compatibilmente con le condizioni climatiche ed ambientali e comunque previa valutazione non sindacabile dell'Amministrazione comunale;
 - 1.3. presso altre proprietà del Comune di Ozzano dell'Emilia, previa valutazione non sindacabile dell'Amministrazione comunale e previa acquisizione dei necessari permessi ed autorizzazioni;
 - 1.4. presso Villa Isolani alla Quaderna e presso la "Palazzona di Maggio", in base a quanto contenuto nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 84 del 26/09/2012 e n. 91 del 03/10/2012;
 - 1.5. presso altre eventuali sedi e strutture, anche di proprietà diversa da quella comunale, da definirsi in futuro previo esperimento, da parte del Comune e/o di eventuali altri soggetti, di tutte le operazioni e procedure necessarie ed opportune per consentire la legittima e legale celebrazione dei matrimoni stessi.

Articolo 4 – Orari e giornate di celebrazione

1. I matrimoni vengono celebrati secondo la seguente articolazione giornaliera ed oraria:

N. fascia	Descrizione
1	Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 15,00
2	Il sabato mattina dalle ore 8,00 alle 12,00
3	Il sabato pomeriggio dalle ore 14,00 alle 18,00
4	La domenica mattina e/o altri giorni festivi dalle ore 9,00 alle 12,00

2. Le domeniche/giorni festivi nelle quali è possibile celebrare matrimoni presso la Casa Comunale e relative pertinenze (punti 1.1 e 1.2 del precedente art.3) sono stabilite in **n. 2** per ciascun mese dell'anno;
3. Presso i plessi esterni (punti da 1.3 a 1.5 del precedente art. 3), salvo diverse e motivate esigenze da valutarsi preventivamente dall'Ufficio di Stato Civile, i matrimoni possono essere celebrati ogni sabato pomeriggio (14 – 18) e domenica/giorno festivo mattina (9 – 12) del mese consentendo, in deroga a precedenti disposizioni in tal senso, la celebrazione di nozze anche a persone non residenti in Ozzano dell'Emilia, con il limite di un solo matrimonio in plesso esterno al giorno di sabato e domenica e con un

limite massimo di sei matrimoni mensili. Per motivazioni tecniche legate alla movimentazione del Registro degli Atti di Matrimonio, e per esigenze organizzative sono da escludersi celebrazioni contemporanee in plessi diversi.

4. Sono in ogni caso sospese, salvo espresse e motivate deroghe, le celebrazioni, sia in Casa Municipale sia nei plessi esterni, in occasione delle seguenti ricorrenze:
 - a) Capodanno (1° Gennaio);
 - b) Epifania (6 Gennaio);
 - c) Giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
 - d) 25 Aprile (festa della Liberazione);
 - e) 1° Maggio (festa dei Lavoratori);
 - f) 2 Giugno (festa della Repubblica);
 - g) Festa del Patrono (25 luglio);
 - h) l'intero mese di agosto;
 - i) 1° Novembre;
 - j) 8 Dicembre (solennità dell'Immacolata Concezione).
 - k) 25 e 26 Dicembre;
 - l) In occasione di eventuali ulteriori disposizioni in tal senso dell'Amministrazione comunale.

Articolo 5 – Tariffazione

1. Per la celebrazione dei matrimoni è dovuta, in base alla fascia oraria e giornaliera di cui al precedente art. 4, al luogo di celebrazione ed alla residenza dei nubendi, una tariffa determinata considerando:
 - il costo orario del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - le spese generali di funzionamento ed allestimento degli spazi, quali ad esempio, l'illuminazione, il riscaldamento, la pulizia, ecc.
2. L'importo delle tariffe di cui al comma precedente è annualmente determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 6 – Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione e gestione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile;
2. L'ufficio di Stato Civile si adopererà affinché i servizi richiesti dagli sposi siano regolarmente prestati, anche in eventuale coordinamento con altri uffici comunali;
3. Previo appuntamento concordato con il succitato Ufficio, gli interessati possono visitare le sale e/o i luoghi della residenza Municipale, come in precedenza individuati, destinati alla celebrazione dei matrimoni civili; per la visita ai plessi esterni (punti da 1.3 a 1.5 del precedente art. 3) è necessario rivolgersi direttamente ai proprietari/gestori;
4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il decimo giorno precedente la celebrazione del matrimonio seguendo le indicazioni fornite dall'Ufficio di Stato Civile. In caso di omissione o ritardato pagamento, il Comune si riserva la facoltà di attivare tutte le procedure atte a riscuotere quanto dovuto ed a tutelare le proprie ragioni;
5. Qualora i servizi richiesti non siano prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione, in toto o in parte, delle somme già eventualmente versate;
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Articolo 7 – Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e/o i luoghi, come in precedenza individuati, con ulteriori arredi ed addobbi che dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti, al termine della cerimonia;
2. La sala e/o i luoghi, come in precedenza individuati, devono essere riconsegnata nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la cerimonia;

3. Il Comune di Ozzano dell'Emilia non risponde per la responsabilità connessa alla custodia e conservazione degli arredi ed addobbi temporanei predisposti dai richiedenti;
4. Nel caso si cagionino danni alle strutture concesse per la celebrazione e/o a loro pertinenze, gli stessi, previo diverso accertamento di responsabilità, saranno posti a carico dei soggetti richiedenti;
5. E' consentito, quale segno beneaugurante, il lancio del riso agli sposi, esclusivamente all'esterno della sede municipale.

Articolo 8 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni attuative, si fa rinvio alle norme del codice civile, agli usi e alle consuetudini;
2. Le presenti disposizioni entrano in vigore con decorrenza immediata.